

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ipotesi di accordo in merito alla libera professione intramoenia – Dirigenza Medica e Veterinaria

Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione:

12.12.2019

Periodo temporale di vigenza: dall'esercizio 2020

Composizione della delegazione trattante:**Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperte):**

Dott. Giovanni Pavesi – Direttore Generale
Dott. Tiziano Zenere – Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Barra – Direttore Sanitario
Dott. Giampaolo Stopazzolo – Direttore Servizi Socio-Sanitari
Dott.ssa Romina Cazzaro – Direttore Medico Ospedaliero
Dott. Maurizio Agnoletto – Direttore Medico Ospedaliero
Dott. Leopoldo Ciato – Direttore dell'U.O.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):

ANAAO ASSOMED, CIMO, AAROI EMAC, CGIL MEDICI, CISL MEDICI, UIL FPL; FVM, FASSID, FESMED, ANPO ASCOTI FIALS MEDICI.

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):

ANAAO ASSOMED; CIMO, AAROI EMAC, FVM, FASSID

Soggetti destinatari:

Personale dipendente appartenente alla Dirigenza Medica e Veterinaria

Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)

Esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato dell'Accordo "Ipotesi di accordo in merito alla libera professione intramoenia"

L'ipotesi di accordo di cui della presente relazione ha come oggetto l'Adozione del Regolamento sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia da parte della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Il predetto Regolamento era già stato oggetto dell'accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 18.04.2019, certificato da questo spett.le Collegio in data 01.08.2019. Tuttavia, si sono rese necessarie alcune modifiche che di seguito si illustrano.

Le modifiche al Regolamento Aziendale A.L.P.I. approvato con delibera 1781 del 27.12.2018 evidenziate in giallo sono le seguenti:

art. n. 9 "incompatibilità e limiti" - reso coerente con l'art. 40 "modalità di esercizio" la correzione che è stata apportata è la seguente:

omissis "In generale, sono incompatibili con i compiti d'ufficio gli incarichi che possono generare un conflitto d'interessi con l'ULSS, nonché gli incarichi che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione svolge funzioni di controllo o di vigilanza"

art. n. 10 "ambiti di esercizio dell'A.L.P.I." – le integrazioni che sono state apportate sono le seguenti:

L'ALPI, in tutte le sue tipologie, deve essere svolta al di fuori di:

- orario di lavoro istituzionale contrattualmente dovuto;
- assenze per malattie e infortuni
- astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e congedi parentali
- permessi previsti dalla Legge 104/1992, limitatamente ai giorni in cui il dirigente usufruisce del permesso
- assenze dal lavoro per aspettativa a vario titolo, anche per motivi sindacali o per cariche elettive nel periodo di mandato
- ferie contrattuali
- turni di pronta disponibilità
- turni di guardia
- sciopero
- formazione e aggiornamento per orari coincidenti con quelli di partecipazione all'evento
- sospensioni dal servizio ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità disciplinare.

L'esercizio della ALPI, compresa l'attività di supporto, non può essere esercitata dal personale dirigente ammesso all'impegnato ad orario ridotto (part-time). La sospensione dall'esercizio della ALPI vige per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto (art. 4, co. 12, del C.C.N.L. integrativo 22.2.2001 della Dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN e art. 61, co. 8 del C.C.N.L. Comparto Sanità).

art. n. 11 "produttività e impegno orario" – le integrazioni che sono state apportate sono le seguenti:

omissis ...Per quanto concerne l'attività di consulenza effettuata in convenzione (ex art. 58 co. 2 dei CC.CC.NN.LL. dell'8.6.2000) e l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda (ex art. 58 co. 9 e 10 dei CC.CC.NN.LL. dell'8.6.2000) non potrà essere previsto un impegno medio orario superiore alle 48 ore settimanali complessive comprensive delle ore di lavoro straordinario di all'art. 14 co. 1 della L.30 ottobre 2014 n. 161.

art. n. 15 “richiesta di esercizio all’A.L.P.I.” – la modifica apportata è la seguente:

omissisLa domanda va formulata secondo i format allegati al presente regolamento pubblicati nel sito intranet aziendale.

art. n. 18 “procedure di prenotazione, erogazione e riscossione” – le integrazioni che sono state apportate sono le seguenti:

omissis ... “Le prenotazioni per le prestazioni ambulatoriali in libera professione e la tenuta delle relative liste di prenotazione sono gestite separatamente rispetto a quelle per l'attività istituzionale tramite C.U.P. o, eccezionalmente, tramite le segreterie di ciascuna Unità Operativa, personale autorizzato su piattaforma informatica del C.U.P.

L'utenza deve effettuare il pagamento della tariffa ALPI, prima della prestazione richiesta, presso gli sportelli Cassa o tramite le riscuotitrici automatiche ovvero tramite web e modalità on-line. In caso di mancato pagamento e/o prenotazione, la prestazione ambulatoriale o di ricovero, di norma, non può essere effettuata.

Il piano di lavoro deve essere riscontrato contestualmente allo svolgimento dell'ambulatorio con la procedura informatizzata in uso.

E' fatto divieto di erogare prestazioni non prenotate (effettuato non prenotato) ad eccezione di quelle aggiunte o modificate, in via straordinaria ed eccezionale, in sede di visita.

L'Azienda mette in atto gli strumenti utili a garantire la riscossione delle tariffe relative alle prestazioni erogate ed a potenziare i pagamenti in forma elettronica, curando altresì il recupero dei crediti relativi alle mancate riscossioni delle prestazioni erogate.

In caso di assenza ingiustificata (mancata disdetta) da parte dell'utente, l'ULSS procede all'addebito all'utente, debitamente informata al momento della prenotazione, dell'intera tariffa.

L'addebito è applicato dall'Ufficio Recupero Crediti aziendale in modo automatizzato sulla base del riscontro del piano di lavoro.

In caso di assenza, di impedimento o di modifiche dell'orario di esercizio dell'attività libero-professionale o comunque di spostamenti di pazienti già prenotati, lo specialista deve darne comunicazione, di norma, al C.U.P. con un preavviso di almeno 3 giorni, fatti salvi casi e situazioni particolari e/o eccezionali che saranno valutati di volta in volta dall'U.L.SS.”

art. n. 19 “attività di supporto all’A.L.P.I.” – l'integrazione che è stata apportata è la seguente:

omissis ...”L'attività oraria di supporto all'ALPI svolto dal personale del ruolo sanitario, infermieristico, tecnico, della riabilitazione ed amministrativo rientra nel limite di 48 ore settimanali previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003; nel rispetto delle previsioni di tale decreto, tale attività non potrà essere espletata dopo un turno programmato di 12 ore, né svolta nelle 11 ore di riposo giornaliero/riposo settimanale”.

art. n. 22 “nucleo operativo aziendale sull’A.L.P.I.” – è stata modificata la composizione come di seguito indicato

- U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale
- U.O.C. Gestione Risorse Umane
- Direzioni Mediche Ospedaliere delle aree Est ed Ovest

art. n. 25 “tariffe e modalità di ripartizione” – le integrazioni che sono state apportate sono le seguenti:

omissis ... c) le tariffe non possono essere inferiori a quelle previste dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale/Nazionale, eventuali deroghe dovranno essere adeguatamente motivate. Il sanitario che svolge l'ALPI ambulatoriale, individuale o d'équipe, può eccezionalmente rinunciare al proprio onorario, solo nel caso non sia previsto personale di supporto diretto, compilando l'apposita modulistica “Richiesta di rimborso”. A carico del paziente rimane una quota fissa pari a € 15,00 per consentire il recupero dei costi aziendali, fermo restando l'obbligo di comunicarlo all'Azienda prima dell'emissione al paziente della relativa fattura.

art. n. 27 “modalità di esercizio A.L.P.I. ricovero” – l'integrazione che è stata apportata è la seguente

omissis ...Il dirigente medico che organizza un ricovero in ALPI deve, entro 5 giorni, perentoriamente comunicare la data del ricovero alla Direzione Medica che dovrà dare il nulla osta in merito alla programmazione complessiva dell'attività dell'U.O..

art. 37 “modalità di esercizio” – l'integrazione che è stata apportata è la seguente

*omissis ... **COSTI AZIENDALI:** sono i costi diretti derivanti dall'ALPI ed i costi generali a carico dell'Azienda (es. utenze: acqua, energia elettrica, riscaldamento, pulizie) calcolati sull'onorario per un valore percentuale del 14% sull'attività specialistica ambulatoriale non strumentale e strumentale con piccole attrezzature (a mero titolo esemplificativo si citano: ecografie, elettrocardiogrammi, mammografie) e del 34% sull'attività specialistica di diagnostica strumentale con grandi attrezzature (a mero titolo esemplificativo si citano: RMN, TAC), qualora la suddetta attività venga svolta all'interno degli spazi aziendali.*

Tali costi non verranno applicati se l'attività verrà svolta al di fuori delle mura aziendali.

art. n. 44 “sistema sanzionatorio” – le modifiche ed integrazioni che sono state apportate sono le seguenti:

omissis ... Le sanzioni possono essere comminate solo in caso di reiterate violazioni della disciplina contenuta nel presente regolamento da parte del dirigente sanitario coinvolto.

Per reiterazione si intende una stessa violazione che viene ripetuta nell'arco temporale di un triennio biennio a partire dalla prima contestazione.

SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

CASISTICHE	MODALITA' CONTESTAZIONE	SANZIONI (qualora i chiarimenti forniti non giustifichino la contestazione formulata)
Assenza od impedimento ingiustificato dell'ambulatorio-seduta ALPI del dirigente interessato.	contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Corresponsione dei relativi costi aziendali sostenuti.

Volume orario dell'ALPI superiore al tempo dedicato all'attività istituzionale	contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Sospensione dell'ALPI per un mese
Svolgimento dell'ALPI ambulatoriale all'interno dell'orario di lavoro	contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Sanzione pecuniaria (oltre al dovuto recupero orario): pari all'importo incassato Alla 3 [^] violazione: oltre alla sanzione economica, sospensione dell'attività L.P. per 2 mesi
Svolgimento dell'ALPI in regime di ricovero all'interno dell'orario di lavoro	contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	2 [^] violazione: sanzione pecuniaria (oltre al dovuto recupero orario): pari al 30% dell'onorario incassato 3 [^] violazione: sanzione pecuniaria (oltre al dovuto recupero orario): pari al 50% dell'onorario incassato 4 [^] violazione: sanzione pecuniaria (oltre al dovuto recupero orario): pari al 100% dell'onorario incassato Dopo la 4 [^] reiterazione: oltre alla sanzione economica, sospensione dell'attività L.P. per 2 mesi
Svolgimento dell'ALPI in violazione ai limiti ostatici di cui all'art. 10 del presente regolamento	contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Vengono applicate le medesime sanzioni previste ai punti 3 e 4
Svolgimento attività non autorizzate o con tariffe non concordate	contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Vengono applicate le medesime sanzioni previste ai punti 3 e 4
Utilizzo del ricettario regionale o predisposizione di piani terapeutici di esclusiva competenza della struttura sanitaria pubblica durante l'ALPI	contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Sanzione pecuniaria: pari a 3 volte la tariffa prevista per la prima visita o, in sua assenza, per la prestazione principale (maggiormente erogata dal Professionista) Nel caso di reiterate violazioni: oltre alla sanzione economica, sospensione dall'attività L.P. per 1 mese
Ripetuti spostamenti di agende, per più di tre volte al mese	contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Sanzione pecuniaria: pari a 3 volte la tariffa prevista per la prima visita o, in sua assenza, per la prestazione principale (maggiormente erogata dal Professionista)
Erogazione di prestazioni non prenotate (ad eccezione di quelle aggiunte o modificate, in via straordinaria ed eccezionale, in sede di	contestazione scritta al sanitario interessato, a firma	Vengono applicate le medesime sanzioni previste ai punti 3 e 4

visita)	del Direttore della U.O.C. D.A.O.	
Mancato riscontro piani di lavoro	contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Sanzione pecuniaria pari a € 50,00 per ogni piano di lavoro non riscontrato
Reiterato inutilizzo della timbratura causalizzata	contestazione scritta al sanitario interessato, a firma del Direttore della U.O.C. D.A.O.	Sospensione dell'attività fino ad una massimo di due mesi vedi punti 3 e 4